

Decreto federale

concernente il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

del 9 giugno 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 agosto 1997²,
decreta:

Art. 1

¹ È approvato il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo formulando la seguente dichiarazione: «Conformemente all'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo la Svizzera dichiara che applicherà solamente le disposizioni dell'articolo 4.»

³ Il Consiglio federale è autorizzato a dichiarare, in un secondo tempo e qualora le condizioni dovessero essere adempiute, che la Svizzera applicherà anche le disposizioni dell'articolo 5.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 3 marzo 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 9 giugno 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

¹ Questa disposizione corrisponde all'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

² FF 1997 IV 471